

Circolare n. 8 - AB del 05 Agosto 2024

▪ **STUDIO ARISI**

Via della Repubblica, 115
53036 - Poggibonsi (SI)

Via San Francesco di Paola, 15
50124 - Firenze

Tel.: +39 0577 98771
Fax.: +39 0577 936757

E-mail: segreteria@studioarisi.it

▪ **STUDIO BALDINI**

Piazza Mazzini, 11
53036 - Poggibonsi (SI)

Tel.: +39 0577 982694
Fax.: +39 0577 938402

E-mail: segreteria@studio-baldini.com

CIRCOLARE INFORMATIVA AGOSTO 2024

CON LA “PROROGA DI FERRAGOSTO” VERSAMENTI E ADEMPIMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO 2024

Anche per il 2024 è operativa la c.d. “*proroga di Ferragosto*”, ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata nel periodo compreso tra il 1° al 20 agosto 2024. Il rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, ovvero imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o enti previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.

A titolo puramente esemplificativo si indicano i principali versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 20 agosto e che, per effetto del citato slittamento passa al 20 agosto 2024.

Versamento delle ritenute operate nel mese di luglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi
Versamento del debito Iva mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili)
Versamento del debito Iva II trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali)
Versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail

L’Agenzia delle entrate ha precisato, con una nota del 30 settembre 2015 inviata ai propri uffici (valida anche per la proroga di quest’anno), che la “*proroga di Ferragosto*” si applica anche ai tributi, contributi e premi (comprese le sanzioni e gli interessi) dovuti a seguito di:

- ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997;
- conciliazione giudiziale ai sensi dell’articolo 48, D.Lgs. 546/1992;
- concordato e definizione agevolata delle sanzioni previste dal D.Lgs. 218/1997;
- procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 16, D.Lgs. 472/1997;
- atto di irrogazione immediata delle sanzioni di cui all’articolo 17, D.Lgs. 472/1997.

Si rammenta che il rinvio al 20 agosto 2024 opera anche con riferimento agli adempimenti tributari che scadono nello stesso arco temporale (1° agosto 2024 – 20 agosto 2024).

IL “NUOVO” RAVVEDIMENTO OPEROSO DEI VERSAMENTI

Il D.Lgs. 87/2024 ha apportato alcune modifiche all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997 che regola l’istituto del cosiddetto “*ravvedimento operoso*”, che si applicheranno a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Le principali novità della Riforma interessano:

- la riduzione delle sanzioni a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 219/2023 e del D.Lgs. 13/2024;
- l’applicazione del cumulo giuridico ove più conveniente del cumulo materiale.

Non viene modificato l’ambito di applicazione del ravvedimento operoso e le casistiche in cui invece ne è preclusa l’applicazione (quali l’avvenuta notifica di avvisi di liquidazione e di accertamento).

La riduzione delle sanzioni previste per i tributi erariali - L’articolo 13, D.Lgs. 472/1997 prevede per le violazioni inerenti omessi o tardivi versamenti commesse entro il 31 agosto 2024, il

seguinte meccanismo di riduzione delle sanzioni applicabili, esposto nella tabella per i casi riferiti a tributi erariali amministrati dall'Agenzia delle entrate.

Sanzione	Ritardo	Sanzione da ravvedimento
15%	<i>Dal 1° al 14° giorno successivo alla scadenza originaria</i>	<i>Dallo 0,1% al 1,4% (0,1% per ogni giorno successivo alla scadenza originaria)</i>
15%	<i>Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza originaria</i>	1,5%
15%	<i>Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza originaria</i>	1,67%
30%	<i>Dal 91° giorno al termine di 1 anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione</i>	3,75%
30%	<i>Entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione</i>	4,29%
30%	<i>Oltre 2 anni dalla violazione o oltre il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione</i>	5%

Il nuovo testo normativo in vigore per le violazioni commesse dalla data del 1° settembre 2024 sancisce che la sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento venga abbassata dal 30% al 25%. Dal 1° settembre 2024 in avanti non viene, inoltre, più prevista la differenza di riduzione delle sanzioni da ravvedimento operoso tra ciò che viene regolarizzato prima di 2 anni dalla violazione e ciò che viene regolarizzato dopo 2 anni dalla violazione (è prevista una riduzione da 1/7 della sanzione del 25%).

Sanzione	Ritardo	Sanzione da ravvedimento
12,5%	<i>Dal 1° al 14° giorno successivo alla scadenza originaria</i>	<i>Dallo 0,0833% al 1,166% (0,0833% per ogni giorno successivo alla scadenza originaria)</i>
12,5%	<i>Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza originaria</i>	1,25%
12,5%	<i>Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza originaria</i>	1,39%
25%	<i>Dal 91° giorno al termine di 1 anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione</i>	3,125%
25%	<i>Dopo il termine di 1 anno dalla violazione o dopo il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione</i>	3,57%

Nulla è mutato riguardo la fruizione del ravvedimento operoso per i tributi erariali: l'assenza, alla data di effettuazione del versamento regolarizzato, di notifiche di atti di liquidazione o di accertamento e di comunicazioni di irregolarità relative ai controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni è la condizione soggettiva da verificare per potere applicare le sanzioni ridotte e sanare l'omesso o tardivo versamento.

Vanno, inoltre, sempre conteggiati gli interessi maturati dalla data della scadenza originaria alla data dell'effettivo versamento (al tasso di interesse legale approvato annualmente).

L'applicazione del cumulo giuridico laddove più conveniente del cumulo materiale - Limitatamente alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 viene introdotta la possibilità per il contribuente di applicare la sanzione unica prevista dall'articolo 12, D.Lgs. 472/1997. Sarà consentito applicare il ravvedimento operoso non più su ogni singola violazione bensì applicando il cumulo giuridico in relazione al singolo tributo e al singolo periodo di imposta. La sanzione unica da ravvedimento operoso su cui applicare la percentuale di riduzione potrà essere calcolata anche mediante l'utilizzo di apposita funzionalità che sarà messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate.



LA RUBRICA DEL TERZO SETTORE

IL LEGISLATORE INTERVIENE A TUTTO CAMPO PER APPORTARE RILEVANTI MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Con la L. 104/2024 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2024 e in vigore dal 3 agosto 2024), vengono apportate significative modifiche all'impianto normativo recato sia dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) sia dal D.Lgs. 112/2017. Il provvedimento, rubricato "*Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del terzo settore*", si compone di soli 8 articoli e introduce modifiche anche ad altre disposizioni normative, tra le quali il codice civile, ma sempre con riguardo a tematiche di carattere sociale. Vediamo pertanto di dare conto delle disposizioni contenute negli articoli che vanno da 4 a 8 in quanto direttamente riferibili al mondo del Terzo settore.

Modifiche al Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017)

Disposizioni modificate	Contenuto della modifica
Articolo 6, comma 1	Anche per gli Ets iscritti nel Rasd viene fatta salva l'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 9, comma 1-bis, D.Lgs. 36/2021 che esclude dal computo delle attività secondarie alcune tipologie di proventi a condizione che gli stessi siano impiegati nell'attività di interesse generale sportiva dilettantistica
Articolo 13, commi 2 - 2bis (new) - 3 E 5	Viene innalzato da 220.000 a 300.000 euro il limite entro il quale gli Ets possono redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa. Per gli Ets con entrate non superiori a 60.000 euro è possibile predisporre il rendiconto per cassa con indicazione delle entrate e delle uscite in forma aggregata. Viene prevista per gli Ets aventi natura commerciale, diversi dalle imprese sociali, la possibilità di redigere il bilancio secondo gli schemi obbligatori previsti per gli Ets in luogo degli schemi obbligatori previsti dal codice civile.
Articolo 24, comma 4	Viene meglio formulata la disposizione che consente agli Ets costituiti in forma di associazione di prevedere l'espressione del voto in assemblea dei soci con modalità sia elettronica sia per corrispondenza.
Articolo 30, comma 2	Vengono innalzati i limiti al superamento dei quali ricorre l'obbligo di nominare l'organo di controllo: - da 110.000 a 150.000 euro per il totale dell'attivo; - da 220.000 a 300.000 euro per il totale delle entrate; - da 5 a 7 unità per i dipendenti occupati in media
Articolo 31, comma 1	Vengono innalzati i limiti al superamento dei quali ricorre l'obbligo di nominare l'organo di revisione:

	- da 1.100.000 a 1.500.000 euro per il totale dell'attivo; - da 2.200.000 a 3.000.000 di euro per il totale delle entrate; - da 12 a 20 unità per i dipendenti occupati in media
Articolo 36, comma 1, 2° periodo	Per le associazioni di promozione sociale viene incrementata da 5 a 20 la percentuale del numero di associati che definisce il numero delle risorse dipendenti o di lavoro autonomo che l'Aps può assumere, precisando tuttavia che deve restare ferma la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o aderenti prevista dall'articolo 35, comma 1
Articolo 41, comma 2-bis (new)	Per le reti associative viene disciplinato il caso di riduzione al di sotto del minimo del numero di associativi, prevedendo che il mancato reintegro entro l'anno prevede la cancellazione della rete associativa dalla specifica sezione del Runts
Articolo 47, comma 1	Viene previsto che la domanda di iscrizione nel Runts possa essere fatta anche da un delegato del rappresentante legale dell'ente o della rete associativa a cui l'ente aderisca
Articolo 48, commi 3 e 4	Viene sostituito il termine del 30 giugno per il deposito dei bilanci nel Runts ora stabilendo un nuovo termine di 180 giorni, con un nuovo termine di 60 giorni dall'approvazione del bilancio per gli Ets aventi natura commerciale. Per il caso del mancato o incompleto deposito di atti il termine di 180 giorni previsto per la diffida ad adempiere da parte degli uffici Runts viene ora modificato in un termine non inferiore a 30 giorni
Articolo 87, comma 3	Nella disposizione che disciplina gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Ets vengono armonizzati i riferimenti al nuovo comma 2-bis dell'articolo 13, CTS (rendiconto per cassa con entrate/uscite in forma aggregata)

I CHIARIMENTI DEL MEF SULL'ESENZIONE IMU PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

Tra le novità della Legge di Bilancio 2024 vi erano 2 disposizioni atte a regolamentare l'applicazione dell'esenzione Imu quando:

- l'immobile sia utilizzato (in quanto impiegato in attività meritevoli) da un ente diverso rispetto a quello che lo possiede, in forza di un contratto di comodato, quando tra i 2 soggetti vi è un legame funzionale o strutturale;
- l'immobile venga temporaneamente non utilizzato.

Si tratta di ipotesi non remote, che la giurisprudenza negli ultimi tempi aveva interpretato in maniera restrittiva, in particolare negando la possibilità di fruire dell'esenzione per la "scissione" esistente tra possessore e utilizzatore. Con la circolare n. 2/DF del 16 luglio 2024 il Mef fornisce le indicazioni per l'applicazione dell'agevolazione nelle 2 richiamate ipotesi.

L'esenzione per gli enti non commerciali - Nell'ambito delle fattispecie di esenzione dal pagamento dell'Imu, quella che si pone in una posizione di primo piano, tanto per quanto riguarda la vastità delle ipotesi interessate, così per quanto attiene la complessità di applicazione, è quella relativa agli immobili posseduti dagli enti non commerciali, disciplinata dalla lettera g), comma 759 dell'articolo 1, L. 160/2019. **Tale disposizione attribuisce l'esenzione a favore degli enti non commerciali che possiedono e utilizzano immobili, con modalità non commerciali, nell'ambito di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché per finalità connesse al culto.**

I fabbricati in comodato - Va notato che viene richiesta la coincidenza tra possessore e utilizzatore, posto che la norma che attribuisce agli enti non commerciali l'esenzione Imu fa riferimento agli immobili "*posseduti ed utilizzati*" da parte di tali soggetti. Particolarmente contestata è l'ipotesi dei fabbricati oggetto di comodato, per i quali una prima interpretazione del

Mef, risalente al 2013, aveva autorizzato l'applicazione dell'esenzione; tale posizione è però stata nel tempo respinta dalla giurisprudenza di Cassazione, che ha interpretato la norma in maniera più restrittiva, negando l'esenzione ai fabbricati oggetto di comodato, anche se all'interno di essi vengono svolte attività meritevoli. Sul punto è intervenuta la Legge di Bilancio 2024 stabilendo che gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un ente, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività meritevoli, con modalità non commerciali. Nella circolare n. 2/E/2024 il Mef osserva che il collegamento funzionale può ritenersi sussistente ove le attività svolte dal comodatario dell'immobile rientrino nel novero di quelle agevolate, siano esercitate con modalità non commerciali e, al contempo, siano accessorie o integrative rispetto alle attività istituzionali dell'ente comodante, ponendosi con le finalità istituzionali di quest'ultimo in rapporto di diretta strumentalità.

Si considerino i seguenti esempi:

- il comodante svolge un'attività didattica e l'immobile concesso in comodato è utilizzato dal comodatario per lo svolgimento, sempre con modalità non commerciali, di altre attività didattiche o assistenziali ricomprese tra quelle agevolate e funzionali a quella didattica del concedente (attività di doposcuola, attività assistenziale diretta a particolari categorie di studenti, etc.);
- il concedente svolge attività sanitaria o assistenziale e l'immobile è concesso in comodato al fine di garantire ospitalità ai familiari delle persone assistite o agli operatori sanitari.

Il Mef osserva come si debba considerare integrato il requisito del collegamento funzionale tra comodante e comodatario nell'ulteriore ipotesi in cui il primo detenga, in forza di norma statutaria, la facoltà di nominare i componenti dell'organo di gestione del secondo ente. Inoltre, afferma il Ministero, il contratto di comodato, se stipulato in forma scritta, è richiesto che specifichi le attività per le quali è concesso l'utilizzo dell'immobile, evidenziando le caratteristiche del collegamento funzionale delle attività stesse rispetto alle attività e finalità istituzionali del comodante. Per quanto riguarda, invece, la nozione di collegamento "*strutturale*" tra comodatario e comodante, individuata dalla norma in commento come ipotesi alternativa, il vincolo si sostanzia in uno stretto rapporto di strumentalità che potrebbe definirsi "*compennante*", ovvero il caso in cui l'immobile è concesso in comodato a un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell'ente concedente per lo svolgimento di un'attività meritevole.

Temporaneo mancato impiego - La Legge di Bilancio 2024 prevede una seconda previsione che riguarda gli immobili impiegati dagli enti non commerciali, la quale stabilisce che l'esenzione si applica anche in assenza di esercizio attuale delle attività meritevoli, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità. Secondo il Mef, non tutti i mancati utilizzi degli immobili interessati determinano la perdita del beneficio fiscale, ma solo ed esclusivamente quelli che sono indice del mutamento della destinazione o della cessazione del rapporto di strumentalità rispetto all'utilizzazione del bene per lo svolgimento delle attività meritevoli cui gli stessi immobili sono stati destinati. Pertanto, il mero inutilizzo del bene per ragioni più o meno temporanee non è automaticamente sintomatico del venir meno del carattere strumentale dell'immobile all'esercizio delle attività protette. L'esenzione Imu, infatti, compete non solo quando nell'immobile vengono svolte le attività meritevoli, ma anche qualora l'immobile mantenga, in via potenziale, la strumentalità all'attività pur in assenza di esercizio attuale delle attività stesse; in altre parole, un temporaneo mancato impiego dell'immobile non ne fa venir meno la destinazione alle attività meritevoli, con la conseguenza che l'esenzione continua a essere applicabile.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2024

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 agosto 2024 al 15 settembre 2024, con il commento dei termini di prossima scadenza. *Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.*

martedì 20 agosto

Versamenti Iva mensili e trimestrali - Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di luglio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. Scade anche il termine di versamento dell'Iva a debito riferita al secondo trimestre 2024 per i contribuenti Iva trimestrali.

Versamento dei contributi Inps - Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di luglio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento dei contributi Inail - Scade oggi il termine per il versamento della terza rata del premio Inail per la quota di regolazione del 2023 e la quota di acconto del 2024.

Versamento delle ritenute alla fonte - Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di luglio:

sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;

sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

sui redditi di lavoro autonomo;

sulle provvigioni;

sui redditi di capitale;

sui redditi diversi;

sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini - Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di luglio riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Inps – contributi dovuti da artigiani e commercianti - Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento dei contributi fissi relativi al secondo trimestre 2024.

Accise – Versamento imposta - Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di luglio.

Enasarco: versamento contributi - Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti dalla casa mandante per il II trimestre 2024.

Registrazioni contabili - Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro con riferimento al mese di luglio.

Fatturazione differita - Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche - Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

lunedì 26 agosto

Presentazione elenchi Intrastat mensili - Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

venerdì 30 agosto

Versamento saldo 2023 e primo acconto 2024 con maggiorazione dello 0,40% - Scade oggi il termine di versamento delle somme derivanti dalla dichiarazione dei redditi, Irap e Iva con la maggiorazione dello 0.40%, per le quali la scadenza ordinaria del 1° luglio 2024, era stata posticipata al 31 luglio 2024 a seguito della proroga disposta dall'articolo 37, D.Lgs. 13/2024. (Sono interessati della disposizione in esame le imprese e professionisti che esercitano attività per le quali sono approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro (compresi quelli che si avvalgono del regime dei minimi e del regime forfettario).

lunedì 2 settembre

Presentazione del modello Uniemens Individuale - Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di luglio.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili - Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno.

domenica 15 settembre

Registrazioni contabili - Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita - Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche - Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.